

Sugli spezzoni si apre la querelle

Gli uffici non rispettano il diritto al completamento dei precari

Pagina a cura
di ANTIMO DI GERONIMO

I docenti precari, titolari di uno spezzone, hanno diritto al completamento. Ma ogni anno, al momento delle nomine dei supplenti, puntualmente, sorgono contestazioni. Sia che si tratti di operazioni gestite dagli uffici scolastici provinciali, sia che le nomine vengano effettuate dalle scuole polo o direttamente dai dirigenti scolastici. Anche quest'anno non mancano i casi di centri servizi amministrativi che hanno negato la possibilità di assemblare gli spezzoni e di dirigenti scolastici che hanno già assegnato le ore eccedenti ai docenti di ruolo.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il diritto al completamento, però, è espressamente previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento delle supplenze (decreto n. 201/2000) e dall'articolo 37, comma 7, del contratto di lavoro. Il principio, dunque, è contenuto sia nelle norme di legge sia nella normativa contrattuale. Ma i dirigenti scolastici e, talvolta, anche gli uffici scolastici provinciali,

non di rado, gestiscono gli spezzoni senza tenere conto che la materia è regolata anche da norme pattizie.

SPEZZONI UNDER 7

Nel caso dei dirigenti scolastici, la questione verte sulla gestione delle frazioni di cattedra inferiori a sette ore che, secondo quanto dispone la nota prot. n. 1395 del 28/7/2005, non rientrano nelle competenze dei centri servizi amministrativi. Le norme di legge, peraltro, prevedono che gli incarichi di supplenza su questi spezzoni, debbano essere disposti solo nel caso in cui non vi siano docenti di ruolo disponibili ad accettarli, a titolo di ore eccedenti, fino a un massimo di 24 ore settimanali.

LA FINANZIARIA DEL 2002

Va detto subito, però, che questa disposizione deriva da una norma di legge contenuta nella Finanziaria 2002 (articolo 22, comma 4, della legge n. 28/12/2001, n. 448). Considerando che il diritto al completamento deriva da una norma pattizia, esso dovrebbe prevalere sul diritto alle ore eccedenti per i professori di ruolo.

IL CONTRATTO PREVALE SULLA LEGGE

In buona sostanza, è una questione di gerarchia delle fonti: il contratto, nel caso specifico, va inteso alla stregua di norma speciale e, come tale, prevalente rispetto alla norma generale, che è contenuta nella legge. La cosa sembrerebbe pacifica. In realtà l'applicazione incontra sempre non pochi ostacoli. In passato, peraltro, alcuni dirigenti scolastici, non solo non hanno assegnato gli spezzoni per il completamento, ma hanno addirittura frazionato spezzoni superiori alle sei ore, per assegnarli ai docenti di ruolo, sottraendoli dalla disponibilità per le supplenze. E a ciò vanno aggiunti i casi di taluni dirigenti che hanno rifiutato di spezzare le cattedre per assegnare i completamenti.

LA MONTAGNA E LE GRADUATORIE

Il contenzioso, dunque, è molto ricco. A gettare legna sul fuoco è il doppio punteggio di montagna. Vale a dire, la maggiorazione che viene attribuita sul punteggio di servizio, quando esso sia stato prestato in un comune considerato di montagna, in una sede scola-

stica collocata al di sopra dei 600 metri di altitudine.

SENZA MONTAGNA OPZIONE SPEZZONE

Per effetto di questa disposizione, infatti, molti docenti precari, in assenza di incarichi su sedi di montagna oltre i 600 metri, hanno accettato spezzoni senza doppio punteggio, nella speranza di completare l'orario con spezzoni di montagna. Il tutto per il timore di essere scavalcato da docenti con minore punteggio, che avrebbero potuto lavorare su spezzoni di montagna con incarichi dei dirigenti scolastici.

LE RINUNCE

Un fenomeno che ha consentito a docenti con punteggi molto bassi di ottenere nomine del dirigente del centro servizi amministrativi, grazie alle cattedre non di montagna alle quali hanno rinunciato i docenti collocati in posizione sussistente in graduatoria.

IL CONTENZIOSO

Sulla questione del completamento, peraltro, esiste anche un ricorso pendente, presso il tribu-

nale di Potenza (rg n. 632/05 del 28 aprile scorso) che, in fase cautelare, ha rigettato l'istanza di un docente di ruolo, al quale non erano state assegnate alcune ore eccedenti, a seguito dell'esito di una conciliazione negoziale. In quell'occasione, infatti, l'amministrazione aveva dato ragione a un docente precario, che insegnava nella stessa scuola del docente di ruolo e che aveva protestato per il mancato completamento.

SPEZZONI DI SEI ORE

Sulla querelle degli spezzoni, c'è stata anche una pronuncia del Tar Veneto (1444/05), che ha sancito il diritto, per i docenti delle graduatorie permanenti, di ottenere proposte di lavoro, da parte dell'ufficio scolastico provinciale, anche per gli spezzoni inferiori a sette ore.

IL NO DEL MINISTERO

È stata anche presentata un'interrogazione parlamentare, (Luana Zanella, Udeur: 4/11039 del 24/9/2004). Il ministero dell'istruzione ha riaffermato che gli spezzoni da sei ore in giù sono di competenza dei dirigenti scolastici. (riproduzione riservata)

Potenza: supplenti anche sue due sedi

A Potenza i supplenti possono lavorare su due sedi, anche se distano più di 30 chilometri l'una dall'altra. E quanto prevede un accordo interpretativo stipulato, il 22 agosto scorso, tra i rappresentanti dei sindacati firmatari del contratto nazionale e il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Il limite massimo per la sede di completamento è stato fissato a 50 chilometri, in deroga al criterio dei 30 chilometri precedentemente adottato.

L'accordo ha valore solo nella provincia di competenza del centro servizi amministrativi di Potenza.

Ma è di particolare interesse, perché interviene su una materia sulla quale, ogni anno, si scatena un forte contenzioso. Secondo le parti, dunque, il limite dei 30 chilometri di distanza tra le sedi degli spezzoni che compongono la cattedra, infatti, sarebbe espressamente previsto solo per il personale di ruolo.

Per i docenti a tempo determinato, invece, vige la disciplina fissata dal regolamento delle supplenze che, a questo proposito, si limita ad individuare, come discrimine, il cosiddetto criterio della facile raggiungibilità. Dunque, nessun limite in termini chilometrici, quanto, invece, un semplice accenno al fatto che le sedi devono essere ben collegate tra loro. Sulla questione, peraltro, si è espresso anche

il giudice del lavoro di Potenza (rg n. 2211/2004) il 13 novembre dell'anno scorso.

Il caso riguardava un docente che aveva presentato ricorso contro un altro insegnante, che aveva ottenuto un completamento a oltre 60 chilometri. Ma il giudice ha ritenuto che le sedi erano facilmente raggiungibili tra loro e ha rigettato il ricorso. Resta il fatto, però, che l'assenza di limiti chilometrici, per individuare l'associabilità delle sedi, determinerebbe l'insorgenza di spazi discrezionali troppo ampi, che potrebbero indurre a comportamenti arbitrari.

Di qui l'individuazione del termine dei 50 chilometri, giudicato dalle parti funzionale alle esigenze del servizio e a quelle dei singoli docenti.

Insomma, un compromesso ragionevole, che contribuisce a far luce su di una materia sulla quale l'amministrazione centrale non ha mai fatto chiarezza. E che fa da apripista per analoghi interventi che potrebbero essere utili anche in altre province. Resta fermo, in ogni caso, il limite delle tre scuole, situate in non più di due comuni, in analogia con quanto avviene con le cattedre orarie.

Idem, per quanto riguarda il diritto al completamento dell'orario di cattedra. (riproduzione riservata)